

CHIARIMENTI REGIME SANZIONATORIO - VIOLAZIONE OBBLIGHI COMUNICAZIONE

SITEMA TESSERA SANITARIA

Con la Risoluzione n. 22 del 23 maggio 2022 l'Agazia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio da applicare in caso omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e all'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso.

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

Al riguardo, si osserva che, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone che «Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i soggetti specificamente individuati dalla norma appena richiamata hanno, dunque, l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche.

Con l'art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, così come modificato dal DM 2.2.2022, si è stabilito che per l'anno 2022 le scadenze sono:

- 30.9.2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- 31.1.2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
- fine del mese successivo, per le spese sostenute dall'1.1.2023.

REGIME SANZIONATORIO

In merito al trattamento sanzionatorio, l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000,00 euro.

La sanzione non si applica se la comunicazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza inoltre è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista,

La ris. 22/2022 chiarisce che:

- il termine "comunicazione" utilizzato nella norma si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria;
- non rileva pertanto il mezzo di trasmissione (unico o plurimi file), né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.

APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Agenzia delle entrate precisa che la sanzione resta, invece, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 "Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA".

Qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base, su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.